

**FARMACIA DELLA RIFORMA
DEL DOTT. GIAMPIERO SAMMARRA
PIAZZA DELLA RIFORMA N. 15
87100 COSENZA**

ASF Cosenza
Protocollo Generale
N. 0017626 del 20/02/2020



SPETT.LE

**A.S.P. COSENZA
U.O.C. FARMACEUTICA
TERRITORIALE
COSENZA/SAVUTO - VALLE CRATI -
IONIO NORD/IONIO SUD
VIA XXIV MAGGIO
COSENZA**

**e.p.c. ORDINE PROVINCIALE
DEI FARMACISTI
CORSO TELESIO 5
COSENZA**

Oggetto: Trasferimento sede Farmacia della Riforma del Dott. Giampiero Sammarra.

Il sottoscritto Dott. Giampiero Sammarra, c.f. SMMGPR68E15F125E, esercente attività speciale e farmaceutica in Cosenza alla Piazza della Riforma n. 15, denominata "Farmacia della Riforma del Dott. Giampiero Sammarra", P.Iva 003362300786, numero di registrazione nell'elenco dipartimentale 045CS0087I, rilasciato il 18.02.2015 Prot. 0035057,

PREMESSO

- 1) di aver acquistato l'immobile sito Cosenza al Corso Umberto n. 26, in catasto al foglio 17 particella 230 sub 20, categoria C1;
- 2) di aver regolarmente comunicato agli uffici competenti del Comune di Cosenza di aver eseguito e terminato i lavori edili all'interno dei suddetti locali, al fine di poter trasferire la sede legale e l'esercizio dell'attività speciale e farmaceutica da Piazza della Riforma n. 15 nei suddetti locali in Corso Umberto n. 26;
- 3) che detto trasferimento avverrà all'interno della zona assegnata in pianta organica e, con distanza tra Piazza della Riforma n. 15 e Corso Umberto n. 26, di circa ml 7;
- 4) che per le medesime fattispecie in questione, la giurisprudenza ha precisato che nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia all'interno della zona assegnata dalla pianta organica, la discrezionalità attribuita all'amministrazione è ridotta, essendo l'esercizio di tale potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con

particolare riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze (Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014);

5) che tuttavia è vigente il limite previsto dall'art. 1 della L. n. 475/1968, secondo cui i locali in cui è ubicata una farmacia devono essere situati a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 m, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;

6) che, a tal proposito, si specifica che la distanza della nuova sede in Corso Umberto n. 26 con la Farmacia più vicina (Beneduce) è di ml 350,00.

Per quanto sin qui premesso e comunicato,

CHIEDE

a codesta Spettabile Amministrazione Sanitaria le prescritte verifiche al fine di poter trasferire la sede legale e l'esercizio dell'attività speciale e farmaceutica da Cosenza Piazza della Riforma n. 15 a Cosenza Corso Umberto n. 26, nonché chiede autorizzazione alla rivendita dei prodotti farmaceutici nella nuova sede in Cosenza al Corso Umberto n. 26.

In attesa di riscontro, restando a disposizione per qualunque Vs richiesta, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Cosenza li 20.02.2020

Allegati:

- 1) Relazione tecnica descrittiva;
- 2) Planimetria dei locali;
- 3) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e aria condizionata;
- 4) Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico-sanitario;
- 5) Documentazione fotografica vista aerea della distanza tra sede attuale e nuova sede;

Dott. Giampiero Sammarra